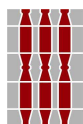


Processo Legislazione e Studi

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 15 dicembre 2008

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno



PROCESSO VERBALE

L'anno 2008, del mese di dicembre, il giorno 15, alle ore 10,30, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 4897 dell'11 dicembre 2008, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione verbale seduta precedente;

OGGETTO N. 1

- **ATTO N. 667** – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: “Istituzione del marchio del mobile in stile prodotto nei comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Umbertide, Pietralunga, Montone, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Gubbio”.

Termine parere 20.2.2007

I Commissione competenza consultiva

Effettuata audizione per il 17.12.2007

- **ATTO N. 667/BIS** – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente: “Istituzione del marchio del mobile in stile prodotto nei comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Umbertide, Pietralunga, Montone, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Gubbio”.

Modificazioni ed integrazioni della proposta originaria

Termine parere 20.8.2008

II Commissione competenza referente

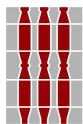
I Commissione competenza consultiva

OGGETTO N. 2

- **ATTO N. 1424 – INTERROGAZIONE** (Presentata con richiesta di risposta in sede di Commissione con procedura ordinaria) dei Consiglieri Dottorini e Girolamini, concernente: “Azioni volte a fronteggiare la crisi economica del settore agricolo”.

OGGETTO N. 3

- **ATTO N. 1428 – INTERROGAZIONE** (Presentata con richiesta di risposta urgente in sede di Commissione) del Consigliere Girolamini, concernente: “Iniziative a sostegno della proroga del regime di aiuti comunitari al settore della tabacchicoltura e per garantire



Processo Legislazione e Studi

il mantenimento in Umbria della coltura del tabacco e di tutti i posti di lavoro assicurati da tale coltura nelle diverse fasi della filiera”.

Alle ore 10,30 il Presidente Tomassoni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti il Vicepresidente Fronduti Armando, i Consiglieri: Baiardini Paolo, Cintioli Giancarlo, De Sio Alfredo, Gilioni Mara, Lupini Pavilio, Nevi Raffaele e Sebastiani Enrico.

Risulta assente il Consigliere Carpinelli Roberto.

Partecipa alla riunione il Consigliere Olivier Bruno Dottorini.

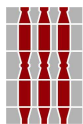
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta svoltasi in data 11 dicembre 2008.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione gli atti n. 667-667/bis – oggetto 1, dà lettura degli articoli dal n. 1 al n. 6.

Intervengono i Consiglieri Cintioli, Gilioni, De Sio, Nevi, Sebastiani ed il Presidente Tomassoni.



Processo Legislazione e Studi

La Commissione apporta alcune modifiche secondo il testo che si allega e decide rinviare la proposta di legge per la votazione finale compresa la norma finanziaria, alla prossima seduta..

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,30.

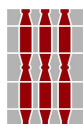
Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
Diva Sacchetti

IL RESPONSABILE
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Franco Tomassoni



TESTO PROPOSTO DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<i>Istituzione del Marchio per la tutela del Mobile in Stile prodotto in Umbria e riconoscimento delle aree di eccellenza produttiva</i>
Art. 1 Finalità
La presente legge tutela e promuove la produzione del mobile in stile prodotto in Umbria , in quanto patrimonio della cultura e del lavoro centenario della regione.
Art. 2 Istituzione del marchio
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il marchio Mobile in stile prodotto in Umbria . 2. La Giunta regionale entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge presenta la richiesta di registrazione del marchio collettivo di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n.273).
Art. 2 bis Aree di eccellenza del mobile in stile
1. Sono individuate quali Aree di eccellenza nella produzione del mobile in stile prodotto in Umbria quelle conosciute come tali per la loro tradizione indiscussa nel settore del mobile in stile e per la concentrazione di produttori di mobile in stile. A tali aree viene riservata la possibilità di evidenziare territorialmente con segnaletica ed altri supporti la forte presenza di produttori del mobile in stile richiamandone anche la storia e la qualità di produzione. Al marchio Mobile in Stile prodotto in Umbria , concesso in uso ai sensi dell'articolo 3, potrà essere aggiunta la dizione "Area di Eccellenza" seguita dal nome del comune o del territorio interessato. 2. Sono riconosciuti come aree di eccellenza i seguenti comuni: Città di Castello, San Giustino, Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino, Todi. 3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato di tutela di cui all'articolo 6: a) sono individuate, sulla base delle richieste pervenute e nel rispetto della presente legge, aree di eccellenza ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 2; b) sono definite le caratteristiche della segnaletica e degli altri supporti di cui al comma 1.



Art. 3 Uso del marchio
1. La Giunta regionale concede l'uso del marchio Mobile in stile prodotto in Umbria ai soggetti ed imprese che producono nel territorio regionale mobili in stile costruiti seguendo le lavorazioni d'arte tradizionali con impiego di legno massello e con le caratteristiche disciplinate dal regolamento d'uso di cui all'articolo 8.
Art. 4 Produzioni tutelate
Soppresso
Art. 5 Elenco dei produttori concessionari dell' uso del marchio
1. I soggetti concessionari del marchio di cui all' articolo 2 sono iscritti in apposito elenco istituito presso la Giunta regionale e presso il comitato di tutela di cui all' articolo 6.
Art. 6 Comitato di tutela
1. E' istituito presso la Giunta regionale il comitato di tutela del marchio Mobile in stile prodotto in Umbria. 2. Il comitato è composto da sette esperti designati:
a) due dai comuni delle aree di Eccellenza; b) uno congiuntamente designato dalle Camera di Commercio di Perugia e Temi; c) uno designato congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale; d) uno designato in rappresentanza di Consorzi di Artigiani del Mobile della Regione Umbria; e) uno in rappresentanza dell'Università di Perugia; f) uno su designazione della Regione Umbria.
3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. La costituzione del comitato può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti. 4. Il Comitato ha sede operativa in una delle città appartenenti alle aree di eccellenza. 5. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.
Art. 7 Compiti del Comitato di tutela
1. Al comitato competono i seguenti compiti: a) predisporre il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 8;



Processo Legislazione e Studi

b) esprimere pareri sulle domande di concessione d'uso del marchio e sugli atti di cui al comma 3 dell'articolo 2 bis;
c) vigilare sull'osservanza del regolamento d'uso di cui alla lettera a) e proporre le sanzioni conseguenti alla violazione dello stesso;
e) esercitare gli altri compiti attuativi della presente legge, eventualmente attribuiti dalla Giunta Regionale. 2. I pareri di cui alla lettera b), del comma 1 sono vincolanti.
Art. 8 Regolamento d'uso
1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 30/2005 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal comitato di tutela.
2. Il regolamento d'uso, definisce tra l'altro: a) le caratteristiche fondamentali del mobile in stile prodotto in Umbria , con particolare riferimento agli stili e alle lavorazioni; b) la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del marchio, di esporre e vendere, nei luoghi di produzione, esclusivamente i mobili in stile tutelati e, comunque, di evitare nella esposizione e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.
Art. 9 Procedure
1. La Giunta regionale, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell' uso del marchio e di riconoscimento delle aree di eccellenza di cui all'art. 2Bis, comma 3, lettera a).
Art. 10 Norma finanziaria